

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO IN AREA PUBBLICA ITINERANTE
-----------------	---

L'anno duemilaventitré, addì uno del mese di marzo alle ore 18.00, nella sala delle riunioni presso la sede municipale dell'estinto Comune di Cimego, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
RADOANI CLAUDIO
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
MAZZOCCHI CORRADO

Assenti: POLETTI MICHELE, BIANCHINI NICOLA, BORDIGA RAFFAELE, BERTI DANIELA

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO AI AREA PUBBLICA ITINERANTE
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i regolamenti comunali “Disciplina generale del commercio su aree pubbliche” e “Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche”, approvati dal Consiglio Comunale del Comune di Condino con deliberazione nr. 10 di data 28.05.2007.

Considerato che la disciplina del commercio è stata successivamente oggetto di revisione ed ha trovato attuazione nell’approvazione dapprima della L.P. 4 maggio 2000, n. 4 ed in seguito della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e del relativo regolamento di esecuzione della citata L.P. n. 17/2010, approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/Leg..

Dato atto che per quanto attiene la materia del commercio su aree pubbliche, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, sono stati approvati gli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ed in forma itinerante.

Ritenuto opportuno dotarsi di un nuovo strumento di regolamentazione al fine di assicurare una migliore funzionalità e produttività del servizio reso agli utenti.

Valutato di procedere al riordino e alla razionalizzazione del commercio per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, in un’ottica di miglioramento della gestione degli stessi su area pubblica.

Preso atto della necessità:

- di conformare le disposizioni regolamentari comunali riguardanti il commercio su aree pubbliche alle attuali disposizioni normative;
- di ridefinire le aree destinate al commercio su aree pubbliche mediante posteggio;
- di ridurre il numero complessivo dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche in occasione del mercato di servizio e dei tre mercati saltuari esistenti.

Acquisiti i pareri delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06.09.2013, ed in particolare il parere di ANVA – Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, pervenuto in data 30.01.2023 acquisito con nostro protocollo nr. 671 di data 30.01.2023 e FIVA Confcommercio – Federazione Italiana Venditori su Aree pubbliche – Provincia di Trento di data 03.02.2023, acquisito con nostro protocollo nr. 836 di data 06.02.2023;

Ritenuto di accogliere, in parte, le osservazioni presentate, ed in particolare quelle riguardanti:

- l’articolo 11, comma 1, per il quale si riduce il termine entro cui presentare domanda di concessione posteggio al fine di essere inserito nella graduatoria di spunta, passando da 3 giorni lavorativi per il mercato di servizio e 7 giorni per i mercati saltuari, a 3 giorni lavorativi per tutte le tipologie di mercato;
- l’articolo 14, nel quale viene esplicitato il contenuto dell’articolo 18 del Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 nella parte relativa alla

possibilità per il concessionario nei mercati saltuari di comunicare la propria assenza all'edizione annuale del mercato entro il 15esimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento;

- l'articolo 19, comma 2, per cui vengono aumentati da 8 a 15 i giorni d'anticipo entro cui deve essere emessa l'ordinanza relativa allo spostamento di sede e/o data dei mercati, salvo i casi dovuti a motivi contingibili ed urgenti;
- l'articolo 35, comma 6, dal quale viene eliminato l'ultimo periodo del comma, non prevedendo la comunicazione relativa all'avvenuta regolarizzazione, in quanto superato dal sistema di pagamento PagoPA, e permettendo la partecipazione all'edizione del mercato immediatamente successivo alla regolarizzazione, senza limitazioni di tempo entro cui debba avvenire la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione.

Ritenuto di considerare non accoglibili le modifiche richieste:

- all'articolo 5, comma 4: poiché l'articolo riporta quanto contenuto dalla L.P. 17/2010 e pertanto si ritiene di non dover modificare o integrare quanto indicato dalla normativa provinciale;
- all'articolo 11, comma 3: poiché quanto suggerito contrasta con il buon funzionamento del mercato e potrebbe compromettere la sicurezza ed incolumità degli operatori del mercato e dei frequentatori dell'area del mercato;
- all'articolo 11, comma 12: in quanto in contrasto con le finalità stesse della graduatoria di "spunta";
- all'articolo 15, comma 4: in quanto il termine di 15 giorni risulta essere il termine minimo necessario per dare seguito alle verifiche necessaria all'emissione della concessione di posteggio;
- all'articolo 18, comma 2: in quanto i criteri aggiuntivi proposti per permettere l'uscita anticipata dal mercato risultano essere scarsamente oggettivi.
- all'articolo 29, comma 1.

Ritenuto inoltre di non poter accogliere le osservazioni poste all'articolo 11, comma 5, poiché non contenuto nella proposta di regolamento sottoposta all'esame delle associazioni di categoria, e non essendo prevista la fattispecie indicata nel regolamento.

Tutto ciò premesso,

Visto lo schema di "Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante", composto da 35 articoli e 7 allegati e allegato alla presente per formarne parte integrate e sostanziale.

Ritenuto pertanto di condividere il testo del "Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante" e di richiederne l'approvazione.

Acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio demografico e commercio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nel mentre non è richiesto il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, non comportando il provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante”, composto da 35 articoli e 7 allegati, viene dimesso in atti ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
3. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
4. Di provvedere, ai fini della pubblicità del regolamento, alla pubblicazione sul portale sito web del Comune nella seguente area tematica “Comune, documenti” - Regolamenti raggiungibile al link:
<https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti>
5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba